Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 2364/75 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 1975

relativo al calcolo degli aiuti sotto forma di prestito a tasso d'interesse agevolato o di abbuono d'interesse non espresso in numero di punti

(GU L 243 del 17.9.1975, pag. 9)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**A1**	Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 2364/75 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 1975

relativo al calcolo degli aiuti sotto forma di prestito a tasso d'interesse agevolato o di abbuono d'interesse non espresso in numero di punti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio del 18 marzo 1975 che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale ([1]), in particolare l'articolo 4,

considerando che, per l'applicazione del presente regolamento, è necessario poter confrontare e addizionare gli aiuti sotto forma di prestito a tasso d'interesse agevolato o di abbuono d'interesse non espresso in numero di punti;

considerando che è opportuno effettuare questo calcolo con riferimento al tasso d'interesse utilizzato per operazioni comparabili in vigore al momento della concessione del prestito a tasso d'interesse agevolato o dell'abbuono d'interesse;

considerando, d'altronde, che soltanto alcuni Stati membri conoscono dette forme d'aiuto; considerando pertanto che sarebbe superfluo indicare dei tassi di riferimento per gli altri Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prestiti a tasso d'interesse agevolato e per gli abbuoni d'interesse, allorché il numero di punti di abbuono non è determinato in anticipo, la riduzione del tasso d'interesse o l'abbuono vengono misurati in rapporto ad un tasso di riferimento.

Articolo 2

Negli Stati membri sottoindicati i tassi di riferimento sono i seguenti:

Belgio:	tasso dei prestiti di dieci anni e oltre concessi dalla Société Nationale de Crédit à l'Industrie.
Danimarca:	tasso dei prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti, maggiorato di un punto e mezzo.
Francia:	tasso dei prestiti di attrezzatura concessi dal Crédit National.
Italia:	tasso di riferimento fissato dallo Stato per il versamento degli abbuoni d'interesse agli organismi di credito.
Repubblica federale di Germania:	tasso dei prestiti a dieci anni (programma MI e MII) concessi dalla Kreditanstalt für Wiederaufbau.

([1]) GU n. L 73 del 21. 3. 1975, pag. 1.

▼B

Regno Unito:	tasso d'interesse denominato «broad commercial rate».

▼A1

Grecia:	tasso di riferimento fissato da Νομισματική Επιτροπή.

▼B

Articolo 3

In ogni caso si utilizza il tasso di riferimento in vigore il giorno della decisione di concessione dell'abbuono d'interesse o del prestito a tasso d'interesse agevolato. Questo tasso di riferimento è indicato nella domanda di contributo del Fondo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.